

2072 16



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11528/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 2072

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 03/12/2015
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -
Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11528-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2015

3731

ROGLIANI STEFANO, CANDIANI CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per i controricorrenti l'Avvocato SANTI che ha
chiesto l'inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'accoglimento ultimo motivo di ricorso, rigetto del
resto.



Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con avviso di liquidazione d'imposta notificato in data 16/2/2006, accertava che i contribuenti Carlo Candiani e Stefano Rogliani avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 in quanto avevano portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Pertanto procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.

Avverso l'avviso di recupero d'imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza impugnata dall'Ufficio



davanti alla Commissione
Tributaria Regionale del Veneto. I giudici di
secondo grado respingevano l'appello proposto
dall'Agenzia e ritenevano che il legislatore non
aveva posto alcuna limitazione alla possibilità di
successive rivendite ai fini delle agevolazioni
previste per l'acquisto della prima casa,
consentendo all'acquirente di neutralizzare
l'imposta assolta nella precedente operazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto ha proposto ricorso per
cassazione l'Agenzia delle Entrate con quattro
motivi ed i contribuenti resistono con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione di legge e falsa applicazione
dell'art.7 legge 448/1998, art. 8 legge 212/2000
ed art. 1241 cc in relazione all'art. 360 comma
1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente
ritenuto legittimo usufruire delle agevolazioni
fiscali previste per l'acquisto della prima casa
di cui al DPR 131/1986 portando in detrazione



il credito di imposta già usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l'Ufficio, il giudice ha ritenuto legittimo che un'imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d'imposta.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.68 D.L.gs 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente fatto riferimento al sopra citato articolo 68 che riguarda invece una ipotesi di riscossione frazionata del tributo.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.10 D.L.gs 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva



del Notaio ad esercitare quale responsabile d'imposta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto di altri.

Il ricorso è infondato in ordine ai primi tre motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, assorbito il quarto.

Al riguardo, in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, questa Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito: "In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva



realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata". (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015).

Pertanto il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infraannuale).

Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente pretende di avvalersi di un credito di imposta di euro 918,22, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d'imposta relativo al precedente acquisto. L'interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l'acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi



personali sia indotto nel tempo
a rivendere l'immobile acquistato per
acquistarne altro più adatto alle mutate
condizioni personali o familiari.

Il ricorso proposto deve pertanto essere
respinto in ordine ai primi tre motivi e
conseguentemente risulta assorbito il quarto
motivo.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità
vanno compensate tra le parti stante la
complessità delle questioni trattate e la novità
della questione.

P.Q.M.

Respinge il ricorso della Agenzia delle Entrate
in riferimento ai primi tre motivi, assorbito il
quarto. Compensa tra le parti le spese del
giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 3/12/2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

Marina Meloni
M. Meloni

Antonio Merone
Antonio Merone

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 FEB. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA